



DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI PHANTOM STOCK OPTIONS

*Redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/98 e
dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti*

Relativo alla proposta di approvazione di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, a favore del Management della Società e delle sue controllate. Delibere inerenti e conseguenti.

Milano, 24 marzo 2010

Premessa

Il presente documento informativo è stato redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58 febbraio 1998 (il “**TUF**”) e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), ed in particolare in conformità allo schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

In data 24 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (“**Alerion**” o la “**Società**”) ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-*bis* del TUF, il piano di attribuzione di opzioni virtuali (le “**Phantom Stock Option**”) riservato al Top Management della Società e delle sue controllate (il “**Piano**”), nonché il relativo regolamento (il “**Regolamento**”), copia del quale è allegato al presente documento informativo.

Il Piano consiste nell'assegnazione gratuita ai Beneficiari (come di seguito definiti ed individuati) di Phantom Stock Option non trasferibili ed esercitabili nel corso degli esercizi 2010, 2011 e 2012.

Ciascuna Phantom Stock Option dà diritto a ricevere, nei termini previsti dal Regolamento e di seguito riportati, un ammontare lordo pari alla differenza tra il valore di mercato del titolo Alerion in un determinato periodo precedente all'esercizio (il “**Prezzo di Mercato**” o “**Prezzo di Riferimento**”) e un prezzo predeterminato, nel caso di specie Euro 0,76/azione (il “**Prezzo di Esercizio**” o “**Strike Price**”), detratti eventuali premi riconosciuti nel triennio.

Si precisa che il Piano è da considerarsi di “particolare rilevanza”, ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma terzo, del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma secondo, del Regolamento Emittenti.

Principali Definizioni

“**Alerion**” o la “**Società**”

Alerion Clean Power S.p.A

“**Beneficiari**”

I Beneficiari del Piano indicati nel par. 1 del presente documento informativo.

“Gruppo Alerion” o il “Gruppo”	La Società e le sue controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
“Phantom Stock Option”	Nr. 13.750.000 opzioni virtuali assegnate ai Beneficari
“Piano”	Il piano di Phantom Stock Option 2010/2012
“Regolamento”	Il regolamento del Piano.

1. I soggetti destinatari

1.1 Il Piano prevede l’assegnazione di Phantom Stock Option complessivamente a tre beneficiari (i “**Beneficari**”), in particolare:

- ing. Giuseppe Garofano, Vice Presidente Alerion Clean Power S.p.A.;
- dott. Alessandro Perrone, Vice Presidente Alerion Clean Power S.p.A.;
- dott. Giulio Antonello, Amministratore Delegato Alerion Clean Power S.p.A.; nonché Presidente della controllata Alerion Energie Rinnovabili S.r.l..

2. Le ragioni che motivano l’adozione del Piano

2.1 L’adozione del Piano è finalizzata alla fidelizzazione del Top Management di Alerion, che riveste un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel perseguimento di risultati soddisfacenti per gli *stake-holders*.

Difatti, coinvolgere le persone chiave che prestano la propria attività per la Società nel perseguimento dei risultati di andamento gestionale della Società e del Gruppo, consente di rafforzarne la fidelizzazione, garantire l’allineamento con gli interessi degli azionisti e sviluppare una cultura orientata alla creazione di valore.

Il Piano è, quindi, volto a:

- sollecitare i Beneficari al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- focalizzare l’attenzione dei Beneficari sulla creazione di valore gli *stake-holders*;
- contribuire alla fidelizzazione dei Beneficari favorendone la permanenza nel Gruppo.

2.1.1 Il Piano è stato valutato positivamente dal Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options, al fine di porre in essere un'adeguata politica di incentivazione del Top Management, che tenga anche conto della creazione di valore per gli azionisti della Società e stimoli il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Per ciascun Beneficiario, in rapporto al ruolo ricoperto, si è considerato un importo che abbia caratteristiche premianti; sulla base di assunti ragionevoli, ad oggi non si possono stimare le variazioni del rapporto tra l'ipotetico compenso basato sul Piano così determinato e gli altri componenti della retribuzione complessiva.

Il Piano si sviluppa su un arco temporale di 3 anni (2010-2012) in quanto tale periodo è stato ritenuto congruo per il raggiungimento degli obiettivi di crescita.

2.2 L'effettiva esercitabilità delle Phantom Stock Option non è subordinata al conseguimento di risultati economico-finanziari ma è soggetta al mero decorso dei termini indicati nel Regolamento e al mantenimento del rapporto rilevante tra il singolo Beneficiario e la Società in conformità a quanto stabilito nel Regolamento. Il parametro di riferimento per la quantificazione del premio è costituito dall'apprezzamento del corso del titolo Alerion rispetto al Prezzo di Esercizio (superiore ai prezzi correnti di borsa) per il periodo di durata del Piano.

2.2.1 Quanto riportato nel precedente paragrafo 2.2 vale indistintamente per tutti i Beneficiari.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options ritengono che il parametro utilizzato – apprezzamento del corso del titolo Alerion rispetto al Prezzo di Esercizio – sia quello maggiormente idoneo a rappresentare la creazione di valore, alla luce delle caratteristiche dell'attività svolta, così allineando l'interesse dei Top Manager a quello dell'Emittente, degli investitori e degli Stakeholders in generale, alla massimizzazione del valore delle azioni.

2.3 Il numero di Phantom Stock Option assegnate a ciascun Beneficiario è stato determinato in considerazione dell'effettiva capacità di incidere sullo sviluppo dell'attività, sulla base dell'esperienza e competenza, avuto anche riguardo alla funzione ricoperta ed alle correlate esigenze di fidelizzazione.

2.3.1 Il numero di Phantom Stock Option che sarà assegnato è volto ad assicurare l'allineamento tra gli interessi dei Beneficiari e gli *stake-holders* e avere carattere incentivante per i Beneficiari rispetto alle ragioni che motivano l'adozione del Piano. Nella determinazione del numero di Phantom Stock Option spettante ad ogni Beneficiario sono stati valutati ed analizzati le capacità professionali e le potenzialità, avuto anche riguardo al ruolo ricoperto.

Tali elementi sono gli stessi considerati nella determinazione dei due precedenti piani di incentivazione:

- il primo, in data 13 settembre 2004 dal Consiglio di Amministrazione di Alerion, in parziale esercizio della delega attribuitagli dall'assemblea dei soci in data 20 dicembre 2002, ha deliberato l'emissione di n. 21.000.000 warrant gratuiti e non cedibili, che consentono di sottoscrivere azioni ordinarie Alerion nel rapporto di n. 1 azione del valore nominale di Euro 0,37 ciascuna per ogni n. 1 warrant posseduto a partire dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2011;

- il secondo, in data 14 novembre 2007 approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alerion che ha previsto l'assegnazione di n. 22.000.000 di Phantom Stock Option al Top Management di Alerion e delle sue controllate. Detto piano è scaduto in data 31 marzo 2010.

Il numero di Phantom Stock Option complessivamente assegnate con il Piano è di n. 13.750.000, rispetto ai n. 21.000.000 warrant e n. 22.000.000 di Phantom Stock Option dei precedenti due piani di incentivazione ed è ritenuto adeguato ad assicurare le finalità descritte al precedente punto 2.1.

2.4 Non applicabile, in quanto il Piano non ha come riferimento strumenti finanziari non emessi dalla Società.

2.5 Non ci sono significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1 Il Piano e il relativo Regolamento sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci, che si terrà in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2010. In considerazione del fatto che il Regolamento già disciplina tutti i termini e le condizioni del Piano, ivi inclusi l'individuazione dei Beneficiari e del numero di Phantom Stock Option assegnate a ciascuno di essi, non è prevista l'attribuzione di alcuna delega al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, tranne quella ad apportare al Piano le modifiche di carattere non sostanziale che fossero necessarie in fase di esecuzione.

3.2 L'Amministrazione del Piano è affidata al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

3.3 Salvo quanto segue, non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base. In caso di raggruppamento o frazionamento delle azioni, di aumento o riduzione del capitale, di fusione o di scissione o di qualunque altra operazione straordinaria che incida sul capitale di Alerion, il Prezzo di Esercizio di Euro 0,76, sarà corrispondentemente variato in conformità ai criteri raccomandati dalla Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, ove applicabili. Le eventuali modifiche sostanziali al Piano, che dovessero essere necessarie alla luce delle mutate condizioni economiche e a nuovi obiettivi del Gruppo Alerion, saranno proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

3.4 Non applicabile, in quanto il Piano consiste nell'assegnazione di un compenso monetario parametrato in funzione dell'apprezzamento del corso del titolo Alerion rispetto al Prezzo di Esercizio, senza quindi l'effettiva assegnazione di azioni.

3.5 Il Piano è stato elaborato dal Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Options in data 4 febbraio 2010 (convenzionalmente assunta come data di assegnazione), che ha proceduto anche all'indicazione dei Beneficiari, e del Prezzo di Esercizio delle Phantom Stock Option. Il Consiglio di Amministrazione di Alerion, in data 24 marzo 2010, ha deliberato di approvare il Piano e di convocare l'assemblea ordinaria di Alerion per approvare il Piano ed il relativo Regolamento.

Il Vice Presidente ing. Garofano, il Vice Presidente dott. Perrone e l'Amministratore Delegato dott. Antonello - in quanto portatori di un interesse proprio all'assunzione della suddetta delibera - si sono astenuti dal votare.

3.6 Si veda il punto 3.5

3.7 Si veda il punto 3.5

3.8 Si evidenzia che alla data del 4 febbraio 2010 il titolo Alerion quotava Euro 0,615; mentre alla data del 24 marzo 2010 quotava 0,580.

3.9 Non applicabile, in quanto le numero 13.750.000 Phantom Stock Option vengono tutte assegnate in un unico contesto.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 Il Piano è basato sull'attribuzione di Phantom Stock Option che danno diritto a ricevere un compenso monetario parametrato in funzione dell'apprezzamento del corso del titolo Alerion rispetto al Prezzo di Esercizio (0,76 Euro/azione).

4.2 Il meccanismo prevede che a ciascun beneficiario delle Phantom Stock Option nel periodo del Piano verrà assegnato un premio basato sul seguente calcolo:

Numero Phantom Stocks x (Prezzo di Riferimento – Strike Price) – eventuali premi riconosciuti nel triennio.

Il Numero Phantom Stocks è il numero di Phantom Stock Option attribuite a ciascun Beneficiario.

Il Prezzo di Riferimento è il prezzo medio dell'azione nei 60 giorni precedenti la data del Consiglio di Amministrazione, che approverà il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2012.

Lo Strike Price, ossia il Prezzo di Esercizio, è pari a 0,76 Euro/azione. Il Prezzo di Esercizio è stato determinato in misura superiore ai prezzi correnti di borsa, in coerenza con l'obiettivo incentivante che il Piano intende perseguire; in altre parole il Prezzo di Esercizio è tale che l'esercizio dei relativi diritti sarà conveniente solo laddove alla data di possibile esercizio il valore del titolo si sarà incrementato fino alla predetta soglia. Il Prezzo di Esercizio è in particolare superiore alla media aritmetica ponderata del prezzo di chiusura del titolo Alerion nei 30 giorni di borsa aperti precedenti la data della presente proposta.

In ogni caso, per il Vice Presidente Giuseppe Garofano e l'Amministratore Delegato Giulio Antonello, il premio non potrà superare i 5 milioni di Euro a testa, ad eccezione del caso in cui i soggetti rinuncino all'incarico per giusta causa, situazione in cui tale valore massimo sarà ridotto in proporzione rispetto al periodo di permanenza in carica.

Il Beneficiario dovrà esercitare il diritto al premio, mediante comunicazione scritta, entro 30 giorni dalla data del Consiglio di Amministrazione, che approverà il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2012.

Nel caso in cui si verificasse un Change of Control – ricorrente, convenzionalmente, nel caso in cui 1) intervenga il *de-listing* della società o 2) un singolo investitore, o gruppo di investitori che agiscono di concerto, acquisisca più del 50% dei diritti di voto della società – i Beneficiari potranno esercitare il diritto al premio immediatamente e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento con la precisazione che la data di calcolo per il Prezzo di Riferimento sarà sostituita con quella dell'avvenuto Change of Control.

Nel caso in cui i Beneficiari rinuncino alla carica senza giusta causa (es. casi diversi da malattia o infortunio) ovvero siano revocati dalla stessa per giusta causa (es. violazione di norme di legge, condanna penale definitiva, compimento di atti tali da compromettere il rapporto fiduciario), essi perderanno il diritto al premio.

Nel caso in cui i Beneficiari rinuncino alla carica per giusta causa (es. malattia o infortunio) ovvero siano revocati dalla stessa senza giusta causa (es. (i) casi diversi da: violazione di norme di legge, condanna penale definitiva e compimento di atti tali da compromettere il rapporto fiduciario e (ii) mancata successiva conferma alla scadenza del mandato), essi conserveranno il diritto al premio da esercitarsi immediatamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina del nuovo Vice Presidente e/o Amministratore Delegato con la precisazione che la data di calcolo per il Prezzo di Riferimento sarà sostituita da quella dell'avvenuta rinuncia o revoca.

In caso di morte del Beneficiario, le Phantom Stock Option maturate alla data del decesso saranno esercitabili, in qualsiasi momento, dalla persona avente diritto entro un anno dalla data del decesso con la precisazione che la data di calcolo per il Prezzo di Riferimento sarà sostituita da quella dell'evento.

La Società riconoscerà al Beneficiario per cassa ed entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di esercizio del diritto al premio, il premio in contanti.

Le Phantom Stock Option non esercitate alle scadenze indicate nel presente paragrafo 4.2 dovranno ritenersi inderogabilmente decadute.

4.3 Il termine ultimo per l'esercizio delle Phantom Stock Options è di 30 giorni dalla data del consiglio di amministrazione che approverà il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2012.

4.4 Le numero 13.750.000 Phantom Stock Options vengono tutte assegnate secondo il seguente piano di ripartizione:

Nome	Phantom Stock Options
-------------	------------------------------

Ing. Giuseppe Garofano	7.000.000
------------------------	-----------

Dott. Alessandro Perrone	250.000
Dott. Giulio Antonello	6.500.000

In ogni caso, come illustrato nel precedente paragrafo 4.2, per il Vice Presidente Giuseppe Garofano e l'Amministratore Delegato Giulio Antonello, il premio non potrà superare i 5 milioni di Euro a testa, ad eccezione del caso in cui i soggetti rinuncino all'incarico per giusta causa, situazione in cui tale valore massimo sarà ridotto in proporzione rispetto al periodo di permanenza in carica.

4.5 Si vedano i punti 2.2, 2.2.1 e 2.3.

4.6 Le Phantom Stock Option non potranno essere vendute, cedute, assoggettate ad altro vincolo o in altro modo trasferite se non per disposizione testamentaria del Beneficiario o ai sensi delle leggi sulla successione testamentaria, e qualsiasi vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato violando questa disposizione sarà invalido e comunque inefficace nei confronti della Società.

4.7 Non applicabile in quanto nel Piano non sono previste condizioni risolutive in relazione all'ipotesi in cui i Beneficiari effettuino operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare i divieti di vendita delle Phantom Stock Option.

4.8 Si veda il punto 4.2.

4.9 Non sono previste cause di annullamento del Piano.

4.10 Non applicabile in quanto non esiste la previsione di un "riscatto" delle Phantom Stock Option da parte della Società.

4.11 Non applicabile in quanto il Piano non prevede la concessione di prestiti o altre agevolazioni in favore dei Beneficiari.

4.12 L'onere atteso per la Società non è quantificabile: i costi connessi per la gestione del Piano si attendono essere non significativi.

4.13 Non applicabile in quanto l'esecuzione del Piano non comporterà effetti diluitivi sul capitale.

4.14 - 4.23 Non applicabili al presente Piano in quanto non avente ad oggetto *stock option*.

4.24 Si allega di seguito la tabella richiesta.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nominativo	Qualifica	Quadro 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base a decisione del Consiglio di Amministrazione di proposta per l'Assemblea						
		Data della delibera assembleare convocata per l'approvazione del piano.	Descrizione strumento	Numero strumenti assegnati per ogni soggetto da parte dell'organo competente	Data di assegnazione da parte del Comitato di Retribuzione	Eventuale Prezzo di Acquisto degli strumenti (1)	Prezzo di Mercato alla data di assegnazione (2)	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
Garofano Giuseppe	Vice Presidente Alerion Clean Power	27 e 28/04/2010	Phantom Stock Option	7.000.000	04/02/2010	0,76	0,615	Scadenza del Piano
Alessandro Perrone	Vice Presidente Alerion Clean Power	27 e 28/04/2010	Phantom Stock Option	250.000	04/02/2010	0,76	0,615	Scadenza del Piano
Antonello Giulio	Amministratore Delegato Alerion Clean Power	27 e 28/04/2010	Phantom Stock Option	6.500.000	04/02/2010	0,76	0,615	Scadenza del Piano

Note:

(1) Prezzo di Esercizio;

(2) prezzo di riferimento alla data del 4 febbraio 2010, data della riunione del Comitato per la Retribuzione ed i Piani di Stock Option e del Consiglio di Amministrazione.



REGOLAMENTO RELATIVO AL

PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION 2010-2012



Premessa

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle Phantom Stock Option 2010-2012 emesse da Alerion Clean Power S.p.A. (“**Alerion**” o la “**Società**”) in base al Piano di Phantom Stock Option 2010-2012 (il “**Piano**”) ed assegnate al Top Management della Società e delle sue controllate (i “**Beneficiari**”) sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria di Alerion convocata in prima convocazione il 27 aprile 2010 ed in seconda convocazione il 28 aprile 2010.

Emittente

Alerion Clean Power S.p.A.

Beneficiari

Il Top Management della Società e delle sue controllate individuato dal Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Option del 4 febbraio 2010 (che convenzionalmente verrà assunta come data di assegnazione), al quale sono gratuitamente assegnate le Phantom Stock Option secondo quanto di seguito riportato:

Nome	Società	Phantom Stock Option
Ing. Giuseppe Garofano	Vice Presidente Alerion Clean Power	7.000.000
Dott. Alessandro Perrone	Vice Presidente Alerion Clean Power	250.000
Dott. Giulio Antonello	Amm. Delegato Alerion Clean Power	6.500.000
	Presidente Alerion Energie Rinnovabili	

In ogni caso, per il Vice Presidente Giuseppe Garofano e l’Amministratore Delegato Giulio Antonello, il premio non potrà superare i 5 milioni di Euro ciascuno, ad eccezione del caso in cui i soggetti rinuncino all’incarico per giusta causa (come meglio *infra*), situazione in cui il valore massimo sarà proporzionale al periodo di permanenza in carica.

Numero di Phantom Stock Option attribuite

Complessivamente vengono attribuite n. 13.750.000 Phantom Stock Option.



Prezzo di Esercizio delle Phantom Stock Option

Gli elementi essenziali del piano sono stati esaminati e approvati dal Comitato per la Remunerazione ed i Piani di Stock Option e dal Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., tenutisi rispettivamente il 4 febbraio 2010 ed il 24 marzo 2010, che hanno proceduto anche a fissare il Prezzo di Esercizio delle Phantom Stock Option pari ad Euro 0,76 per azione.

I criteri per la determinazione del Prezzo di Esercizio delle Phantom Stock Option, sono i medesimi per tutti i Beneficiari del Piano.

Il Prezzo di Esercizio è pari a 0,76 Euro/azione.

Adeguamenti

In caso di raggruppamento o frazionamento delle azioni, di aumento o riduzione del capitale, di fusione o di scissione o di qualunque altra operazione straordinaria che incida sul capitale di Alerion, il Prezzo di Esercizio delle Phantom Stock Option, come sopra riportato, sarà corrispondentemente variato in conformità ai criteri raccomandati dalla Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, ove applicabili.

Maturazione – Modalità di esercizio – Pagamento - Decadenza

Dopo l'approvazione del presente piano da parte dell'assemblea ordinaria dei soci e, comunque, entro il 31 maggio 2010, la Società dovrà inviare a ciascun Beneficiario una comunicazione con cui sarà trasmesso il presente Regolamento ai fini della relativa accettazione.

L'integrale ed incondizionata accettazione del Regolamento dovrà essere comunicata alla Società in forma scritta entro 30 giorni dalla data in cui il Regolamento medesimo sarà pervenuto al Beneficiario.

Il meccanismo prevede che a ciascun Beneficiario delle Phantom Stock Option nel periodo del Piano verrà assegnato un premio basato sul seguente calcolo:

Numero Phantom Stocks x (Prezzo di Riferimento – Strike Price) – eventuali premi riconosciuti nel triennio.



Il Numero Phantom Stocks è il numero di Phantom Stock Option attribuite a ciascun Beneficiario.

Il Prezzo di Riferimento è il prezzo medio dell'azione nei 60 giorni precedenti la data del Consiglio di Amministrazione, che approverà il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2012.

Lo Strike Price, ossia il Prezzo di Esercizio delle Phantom Stock Option, è pari a 0,76 Euro/azione.

Salvo quanto di seguito indicato, l'esercizio delle Phantom Stock Option è subordinato al mantenimento del rapporto rilevante tra il Beneficiario e la Società.

In ogni caso, per il Vice Presidente Giuseppe Garofano e l'Amministratore Delegato Giulio Antonello, il premio non potrà superare i 5 milioni di Euro a testa, ad eccezione del caso in cui i soggetti rinuncino all'incarico per giusta causa, situazione in cui il valore massimo sarà proporzionale al periodo di permanenza in carica.

Il Beneficiario dovrà esercitare il diritto al premio, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 30 giorni dalla data del Consiglio di Amministrazione che approverà il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2012.

Nel caso in cui si verificasse un Change of Control ricorrente convenzionalmente nel caso in cui 1) intervenga il *de-listing* della società o 2) un singolo investitore, o gruppo di investitori che agiscono di concerto, acquisisca più del 50% dei diritti di voto della società) i Beneficiari potranno esercitare il diritto al premio immediatamente e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento con la precisazione che la data di calcolo per il Prezzo di Riferimento sarà sostituita con quella dell'avvenuto Change of Control.

Nel caso in cui i Beneficiari rinuncino alla carica senza giusta causa (es. casi diversi da malattia o infortunio) ovvero siano revocati dalla stessa per giusta causa (es. violazione di norme di legge, condanna penale definitiva, compimento di atti tali da compromettere il rapporto fiduciario), essi perderanno il diritto al premio.



Nel caso in cui i Beneficiari rinuncino alla carica per giusta causa (es. malattia o infortunio) ovvero siano revocati dalla stessa senza giusta causa (es. (i) casi diversi da: violazione di norme di legge, condanna penale definitiva e compimento di atti tali da compromettere il rapporto fiduciario e (ii) mancata successiva conferma alla scadenza del mandato), essi conserveranno il diritto al premio da esercitarsi immediatamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina del nuovo Vice Presidente e/o Amministratore Delegato con la precisazione che la data di calcolo per il Prezzo di Riferimento sarà sostituita da quella dell'avvenuta rinuncia o revoca.

La Società riconoscerà al Beneficiario per cassa ed entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di esercizio del diritto al premio, il premio in contanti.

Le Phantom Stock Option non esercitate alle scadenze sopra descritte dovranno ritenersi inderogabilmente decadute.

In caso di morte del Beneficiario, le Phantom Stock Option maturate alla data del decesso saranno esercitabili, in qualsiasi momento, dalla persona avente diritto entro un anno dalla data del decesso con la precisazione che la data di calcolo per il Prezzo di Riferimento sarà sostituita da quella dell'evento.

Gli importi ricevuti dai Beneficiari saranno assoggettati a tassazione in base al regime fiscale pro tempore vigente.

Intrasferibilità

Le Phantom Stock Option non potranno essere vendute, cedute, assoggettate ad altro vincolo o in altro modo trasferite se non per disposizione testamentaria del Beneficiario o ai sensi delle leggi sulla successione testamentaria, e qualsiasi vendita, cessione, assoggettamento a vincoli o trasferimento effettuato violando questa disposizione sarà invalido e comunque inefficace nei confronti della Società.

Comunicazioni e termini



Ogni comunicazione prevista dal presente Regolamento dovrà essere effettuata per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano o per telegramma, da inviarsi agli indirizzi qui di seguito indicati:

- se alla Società, in Milano, Via Durini 16/18, fax: 02.778890.282 c.a. Segreteria Societaria;
- se al Beneficiario, presso il domicilio che il Beneficiario avrà la premura di comunicare alla Società con la comunicazione di accettazione del presente Regolamento ovvero, in mancanza, presso la sede della Società stessa.

I termini contenuti nel presente Regolamento devono intendersi quali perentori; qualora il termine coincida con un giorno non lavorativo, detto termine viene differito al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Legge applicabile e clausola compromissoria

Il presente Regolamento è retto dalla legge italiana.

Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento, saranno deferite in via esclusiva ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri secondo le regole dell'arbitrato nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. La sede dell'arbitrato sarà Milano. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Fermo restando quanto sopra disposto, in ogni caso, le Parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia, in qualunque modo connessa al presente Regolamento, che non dovesse ricadere nell'ambito di questa clausola arbitrale, o delle quali il Collegio Arbitrale comunque non possa conoscere, sarà soggetta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Milano.